

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD  
III sezione civile

in persona del Giudice Unico dott. Giovanni Di Giorgio ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. .../2017, vertente

TRA

... nata a ... rappresentata

OPPONENTE -

E

... in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv....

-OPPOSTO

OGGETTO: contratto di finanziamento

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale sopra allegato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 9.3.2017 hanno convenuto in giudizio per vedersi revocare il decreto ingiuntivo opposto il 12/2017 emesso il 20.2.2017 dal Tribunale di Napoli Nord, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento di 7.722,72 oltre interessi e spese, per l'inadempimento di un contratto di finanziamento intercorso tra la banca e ili era resa coobbligata.

Si è costituita parte opposta contestando in fatto ed in diritto la opposizione proposta, chiedendone pertanto il rigetto, previa declaratoria della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con la conferma del provvedimento monitorio impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.

Con ordinanza resa in data 9.1 1.2017 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e contestualmente ha assegnato il termine per instaurare il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/20 il quale però non veniva instaurato.

All'udienza del 28.6.2018 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e questo giudice ha ordinato la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. con pronuncia della sentenza al termine della discussione,

Orbene, l'opposizione è improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte dell'attore in opposizione. La disposizione di cui all'art. 5, comma I bis, del d.lgs. n. 28/2010 prevede che chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari (oltre alle altre ivi indicate) è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione il quale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di

decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; il giudice, quando rilevi che la mediazione non è stata esperita assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Ai sensi del comma 4 lettera a) della citata disposizione, tale procedimento non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. La Cassazione di recente ha chiarito che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015). Ha chiarito la suddetta pronuncia che, nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la parte su cui grava l'onere di introdurre il percorso obbligatorio di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28 del 2010, è la parte opponente: infatti, è proprio l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. È dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intendere precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà l'opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.

E, dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex 653 c.p.c. Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziate, opposto - attore sostanziale. Ma nella precedente si è visto che il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile.

Nel caso in esame il Tribunale aveva onerato le parti di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza del 10.11.2017 (entro il termine di giorni 15); orbene parte opponente, onerata ex lege, pur attivando la procedura, non ha partecipato alla mediazione, non comparendo.

Sul punto va precisato che l'onere gravante sul soggetto tenuto ad attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento. È stato infatti affermato che *"in caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte che ha l'onere di esperire il procedimento mediatorio non sarebbe ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni di cui all'art. 8 d.lgs. 28 2010. Si renderebbe cioè possibile alla parte onerata di assolvere alla condizione, assicurando la procedibilità della propria domanda, semplicemente"*

*attivando il procedimento e non mediante l'esperimento dello stesso"*  
(Tribunale Reggio Emilia 12. I .2017).

Conseguentemente avendo parte opponente omesso di partecipare alla mediazione da lei stessa attivata, deve dichiararsi l'improcedibilità della presente opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e non essendo stata svolta istruttoria, secondo i criteri di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:

dichiara l'opposizione improcedibile e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1112/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 20.2.2017;

condanna in solido fra loro al pagamento in favore di controparte delle spese di lite, che si liquidano in complessivi E 1.615,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Aversa, 28/06/2018

alternative dispute resolution